

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

Il giudice designato, dott. Guglielmo Garri

visto il ricorso presentato da Angeletti Paolo + altri in data 6/12/12 affinché venisse nominato un liquidatore del Consorzio di Marsia;

viste le memorie difensive depositate dal Consorzio che ha contestato la ammissibilità del ricorso in quanto la sentenza che ha dichiarato in prime cure la esistenza di una causa di scioglimento è stata ritualmente impugnata in appello e pertanto non è passata in cosa giudicata;

ritenuto che il Consorzio di Marsia costituisce, come affermato nella sentenza di merito che ha disposto lo scioglimento, un consorzio di urbanizzazione e che va assimilato ad una associazione non riconosciuta;

rilevato che in ordine alla possibilità dell'applicazione analogica alle associazioni non riconosciute delle disposizioni di cui agli artt. 30 c.c. e 11 e ss. disp. att. c.c. in materia di estinzione e liquidazione delle associazioni riconosciute, esistono in giurisprudenza e dottrina orientamenti contrastanti che non hanno ancora trovato una sintesi definitiva e si sono manifestati in precedenti non univoci anche di questo tribunale che, recentemente ha preso posizione con ordinanza del 7/11/14 Rg.V.G. 5375/14 che il giudicante condivide pienamente;

che, in particolare, secondo un primo orientamento maggiormente restrittivo, il procedimento di liquidazione delle associazioni non riconosciute non è disciplinato, neppure in via estensiva od analogica, dagli artt. 30 c.c. e 11-22 disp. att. c.c., regolanti la liquidazione delle associazioni riconosciute, con la conseguenza che, mentre è da escludere, salvo diverso accordo tra gli associati, che in caso di scioglimento venga nominato un liquidatore, alla definizione dei rapporti pendenti devono procedere gli organi ordinari dell'associazione che a tal fine rimangono in carica, eventualmente anche in regime di prorogatio (cfr. Cass. Civ. n. n. 9656/92 che richiama la più motivata Cass. Civ. n. 5925/87);

che la stessa Suprema Corte, in altre pronunce, ha invece ritenuto possibile l'applicazione analogica alle associazioni non riconosciute della disciplina dettata in materia di scioglimento e liquidazione delle associazioni riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità

giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque tra loro incontroverso (cfr. Cass. Civ. n. 5632/99);

che nell'affermare tale principio la Corte, richiamando un proprio orientamento, all'epoca prevalente, ma, successivamente, abbandonato dalle Sezioni Unite, ha posto in evidenza che la nomina del liquidatore da parte del presidente del tribunale ha natura di intervento di volontaria giurisdizione, rivolto non a risolvere un conflitto su diritti, ma a tutelare i convergenti interessi dei soggetti coinvolti dal fatto estintivo-risolutivo già acclarato e dichiarato, con un ruolo di supplenza a fronte della loro inerzia: supplenza che può intervenire solo qualora lo scioglimento sia stato convenuto dagli associati o la causa di scioglimento non sia controversa, assumendo, in caso contrario, il provvedimento del presidente natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza, come tale, impugnabile ex art. 111 della Costituzione;

che, come si è detto, tale ultimo principio è stato sovvertito dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite che ha ritenuto che il decreto con il quale il presidente del tribunale nomina il liquidatore non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che si sia verificato lo scioglimento, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti (Cass. Civ. SS.UU. n. 11104/02);

che, sulla scorta di tale arresto, dettato in materia di società, è stato talvolta ritenuto, anche da questo tribunale, che, stante il potere del presidente di valutare, sia pure incidenter tantum e senza alcuna efficacia di accertamento definitivo, la sussistenza della causa di scioglimento nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione, l'eventuale contrasto esistente fra gli interessati sul punto non fosse di ostacolo alla nomina del liquidatore neppure nei casi di scioglimento delle

associazioni non riconosciute e che, in particolare, non fosse ravvisabile alcuna incompatibilità del disposto di cui all'art. 11 disp. att. c.c. che escludesse l'applicazione analogica di tale norma anche a tali enti, essendo, per le associazioni non riconosciute, la detta valutazione attribuita, appunto, al presidente anziché all'autorità governativa;

che il detto giudizio di compatibilità, tuttavia non può essere condiviso, quanto meno nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui lo scioglimento non sia stato deliberato dagli associati e la causa di scioglimento sia controversa;

che, infatti, pur dovendosi convenire con l'affermazione del potere attribuito dalla normativa vigente al presidente (o al tribunale) di valutare incidenter tantum, in sede di volontaria giurisdizione, la sussistenza di una causa di scioglimento dell'ente nei casi in cui tale procedimento sia espressamente previsto (artt. 2275 e 2487 c.c. per le società e artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c. per le associazioni riconosciute), non può dubitarsi che nessuna norma prevede il ricorso a detto procedimento per il caso di scioglimento delle associazioni non riconosciute e, di conseguenza, per esse, lo stesso potere di valutazione non è direttamente attribuito dalla legge all'autorità giudiziaria, né sembra potersi far discendere dall'applicazione analogica dell'art. 11 disp. att. c.c., in considerazione delle profonde differenze esistenti fra i due tipi di enti che non consentono di individuare una eadem ratio che consenta di trattare in modo uniforme il loro scioglimento;

che, in effetti, il rilievo pubblico che il legislatore del '42 attribuiva al fenomeno della personalità giuridica si riflette in modo determinante nella disciplina prevista per lo scioglimento delle associazioni riconosciute (identica a quella prevista per le fondazioni), che appare incentrata sul ruolo dell'autorità governativa che esercita il controllo e sul sistema di pubblicità degli atti del procedimento nel registro pubblico delle persone giuridiche: rilievo pubblico e conseguente regime di pubblicità che, invece, non sono ravvisabili in materia di associazioni non riconosciute, alle quali non è attribuita personalità giuridica e che, come osservato dalla Suprema Corte, sono essenzialmente disciplinate dagli accordi fra gli associati;

che, pertanto, in conformità con l'orientamento più rigoroso cui si è fatto cenno, anche di recente ribadito dalla Corte (cfr. Cass. Civ. n. 5738/09), si deve ritenere che non possano applicarsi analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute, con la

conseguenza che le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite gli stessi rappresentanti legali, eventualmente in regime di proroga dei loro poteri, in carica alla data dello scioglimento – la cui causa può essere accertata solo all’esito di un ordinario giudizio di cognizione –, e che, in ogni caso, se anche potesse accedersi all’interpretazione maggiormente estensiva secondo la quale l’applicazione analogica dell’art. 11 disp. att. c.c. sarebbe possibile nei limiti in cui è compatibile con le cennate qualità proprie delle associazioni non riconosciute, tale compatibilità non sarebbe mai ravvisabile nei casi, come quello in esame, in cui lo scioglimento non sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro controverso;

che il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento e che, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e dottrinari sopra posti in evidenza, appare equo compensare interamente fra le parti le spese del presente procedimento;

P.Q.M.

respinge il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente procedimento.

Roma 12/02/14.

Il giudice
Dott. Guglielmo Gârri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria
12 FEB 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Pia Carmela Fusco